



FONDO PENSIONI COMIT

Il contenzioso
fiscale tra Fondo
Pensioni Comit e
Beni Stabili SpA



A cura della Segreteria UNISIN
di Intesa Sanpaolo
Falcri Silcea Sinfub
Aprile 2021



SOMMARIO

1) PRESENTAZIONE.....	2
2) INTRODUZIONE: la riforma del Fondo Pensioni Comit.....	3
3) VENDITA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE del Fondo.....	5
4) CONTENZIOSO FISCALE con l'Agenzia delle Entrate.....	8
5) VERTENZA GIUDIZIALE tra FONDO Pensioni Comit e Beni Stabili SpA: Lodo Arbitrale e ricorsi legali	13
6) CONCLUSIONI.....	15
7) GLOSSARIO.....	18
8) DOCUMENTAZIONE.....	19

1) PRESENTAZIONE

La lunga e tormentata vicenda delle **contese fiscali relative alla vendita del patrimonio immobiliare di proprietà del Fondo Pensioni Comit a Beni Stabili SpA**, avvenuta nel lontano 2006, perdura ormai da troppo tempo e merita una approfondita disamina per comprendere compiutamente le motivazioni dichiarate e/o non espresse di questo lunghissimo iter legale ancora in atto.

Di questo tratteremo in questo documento, ripercorrendo le **vicende e gli avvenimenti salienti intervenuti nel tempo**, anche precedenti alla determinazione di alienare tutto il patrimonio immobiliare del Fondo Comit, evidenziando altresì le ricadute in termini di prestazioni nei confronti del personale in servizio, degli esodati e dei pensionati.

Vogliamo in sostanza, con questo contributo, offrire a tutti i nostri iscritti di provenienza ex Comit, **uno strumento di comprensione e una chiave di lettura per valutare compiutamente quanto è avvenuto e sta ancora avvenendo** per arrivare alla conclusiva definizione di tutta la vicenda fiscale che ha ripercussioni anche per la definitiva liquidazione del Fondo Pensioni Comit. **(1)**

(1) Il Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana nacque nel 1905 come Fondo di Previdenza e fu poi costituito come Ente morale con R.D. n.1201 dell'11/8/1921 con funzioni iniziali di previdenza sostitutiva del regime di previdenza obbligatoria pubblica e, successivamente, con il D.P.R. n. 279 del 9/2/1956, per erogare agli iscritti prestazioni di natura previdenziale sia in forma di rendita sia di capitale complementari a quelle erogate dal regime di previdenza obbligatoria pubblica.

La caratteristica principale del Fondo consisteva in un piano pensionistico a “contribuzione fissa” e a “prestazione definita” e da accentuati elementi solidaristici riguardo agli eventi di invalidità e di morte. Il meccanismo di calcolo delle prestazioni era legato a rendimenti decrescenti per fasce di retribuzione pensionabile.

Con successivo D.P.R. pubblicato nella G.U. del 5/11/1971 n. 886, furono approvate modifiche dello Statuto, in particolare riguardo alla partecipazione al Fondo, che prevedevano il contributo obbligatorio nella misura del 7,75% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (AGO) prelevato dagli emolumenti e accreditati in un conto speciale intestato a ogni singolo partecipante.

2) INTRODUZIONE: la riforma del Fondo Pensioni Comit

- L'Accordo del 16/12/1999

Com'è noto, la radicale **riforma del Fondo Pensioni Comit** (d'ora in poi FONDO) **avvenuta con l'Accordo del 16/12/1999**, ebbe pesanti ed incisive ripercussioni sul sistema previdenziale-pensionistico degli iscritti a seguito dell'adozione delle seguenti misure:

- **ripiantamento dell'enorme disavanzo tecnico attuariale** pari al 799,1 mld. di lire (circa 413 mln. di euro) mediante la decurtazione delle prestazioni previdenziali (- 25,7% per i pensionati '98/'99, - 40% ca. per gli attivi e i "differiti" a seconda dell'anzianità) per un totale di 700 mld. di lire (per 100 mld. intervenne la Banca),

- **trasformazione del regime del FONDO degli iscritti ante 28/4/1993** ed in servizio alla data del 1° gennaio 2000, **da prestazione definita a contribuzione definita**, secondo il criterio di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione individuale, di cui al D.Lgs. n.124 del 1993, mantenendo a prestazione definita il regime degli iscritti ante il 28/4/1993 già pensionati alla data del 31/12/1999; i "**vecchi iscritti**" di conseguenza andarono a costituire una "**collettività a gruppo chiuso**", con problemi di mantenimento dell'equilibrio tecnico-attuariale nella gestione delle loro posizioni.

- contestuale **impegno risarcitorio nei confronti delle categorie di iscritti oggetto delle decurtazioni** (attivi, differiti, e i pensionati 98/99) con le plusvalenze immobiliari che si fossero verificate a partire dall'1/1/2000, **vincolo trasfuso nell'art.27 dello Statuto del FONDO**, approvato dalla Covip e confermato dai partecipanti in servizio con l'espressione di adesione. **(2)**

(2) ART. 27 STATUTO – PLUSVALENZE DEL COMPARTO IMMOBILIARE

1. Le plusvalenze che dovessero essere realizzate, a partire dall'anno 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del FONDO rispetto alla sua consistenza all'ultima data di valorizzazione, saranno attribuite ai lavoratori iscritti prima del 28 aprile 1993 e in servizio alla data del 1° gennaio 2000 nonché ai "differiti" di cui all'art. 45, sino a concorrenza del valore virtuale del segmento di programma previdenziale maturato secondo le previgenti disposizioni, con accredito nei rispettivi conti individuali, se in attività di servizio o "differiti", o mediante rivalutazione della prestazione, nel caso in cui, viceversa, abbiano conseguito il diritto a pensione, fruendo della relativa prestazione.

2. Ulteriori eventuali plusvalenze realizzate nel suddetto comparto, una volta soddisfatto il limite di cui al comma precedente, saranno ripartite, con le stesse modalità, a beneficio di tutti i lavoratori che sono stati interessati dalla delibera di rideterminazione dei coefficienti per il calcolo delle pensioni dirette, di cui all'art. 23 del previgente Statuto del FONDO, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 1999.

Nonostante questi drastici interventi, **la situazione finanziaria peggiorò ulteriormente negli anni successivi** in conseguenza di nuove circostanze negative che impedirono, di fatto, il corretto svolgimento della funzione mutualistica del FONDO, in particolare:

- il **rendimento annuo ordinario degli immobili**, che rappresentavano sostanzialmente il 100% del patrimonio complessivo del FONDO, si attestava **al di sotto del tasso di equilibrio** (5,50%) ipotizzato dall'Accordo del 1999,
- **lo squilibrio tecnico-attuariale delle riserve matematiche dei pensionati** del FONDO per via del deterioramento irreversibile dei fattori demografico-finanziari (**"l'aspettativa di vita"**) che, a fronte di un'età media dei pensionati COMIT superiore alla media nazionale e di un rendimento garantito del 5,50% andò man mano riducendosi non consentendo, quindi, di prevedere per il prossimo futuro l'equilibrio del FONDO stesso.

- ***l'incorporazione di BCI avvenuta nel maggio 2001 in Banca Intesa*** (operazioni di concentrazione societarie riguardanti anche Ambroveneto e Cariplo) fece insorgere problematiche strutturali che portarono all'avvio delle **procedure di licenziamento collettivo** (legge n.223/1991 e nello specifico settore creditizio D.M. n.158/2000), previsto da un programma triennale (2003/2005) di **esuberi del personale di circa 5.700 unità, in gran parte appartenenti al personale ex Comit**, e che ebbero come conseguenza il ricorso massiccio ai **riscatti delle posizioni individuali del personale iscritto al FONDO per oltre 250 mln. di euro** rivenienti dalla vendita immobiliare ad uso abitativo,

Queste criticità costrinsero le Fonti Istitutive (OO.SS. e Banca) a costituire una apposita **Commissione Tecnica** con lo scopo di approfondire la situazione complessiva del FONDO, di individuare un percorso condiviso, formulando **proposte specifiche** (quali la liquidazione delle posizioni dei pensionati con la costituzione di appositi "zainetti" e il passaggio degli "attivi" al FAPA di Gruppo), il tutto attraverso la **realizzazione del patrimonio del FONDO** stesso.

- L'Accordo del 10/12/2004

Le risultanze di detta Commissione Tecnica vennero recepite **nell'Accordo del 10/12/2004** con il quale le Fonti Istitutive, oltre a regolamentare alcuni aspetti organizzativi del FONDO (creazione cioè del FAPA di Gruppo per le aree professionali e i quadri direttivi, Previd System per i Dirigenti), stabilirono la necessità di avviare il **processo di integrale cessione del patrimonio immobiliare** dello stesso, attivando celermemente le procedure di cessione anche per cogliere il favorevole andamento del mercato immobiliare del periodo e, successivamente, procedere allo scioglimento del FONDO.

Il 15/12/2004 l'accordo venne trasfuso in un **nuovo Statuto** con delibera del CdA che venne inviata alla Covip per la sua approvazione; contestualmente, venne richiesto il commissariamento del FONDO, finalizzato alla liquidazione dello stesso, ma la Covip respinse tale richiesta per mancanza dei presupposti di legge (non sussistendo irregolarità) e con lettera del 23/12/2004 invitò lo stesso **CdA** (espressione delle stesse Fonti Istitutive) a **provvedere alle operazioni di liquidazione**, assumendo le necessarie iniziative e, in particolare, procedere ad un programma di dismissione immobiliare, attraverso l'elaborazione di un **apposito piano operativo**, al fine di garantire la liquidità occorrente per la liquidazione del FONDO stesso: tale indicazione fu recepita dalle Fonti Istitutive con un successivo Accordo datato 22/2/2005.

In data 8/3/2005 il **CdA del Fondo deliberò la vendita dell'intero patrimonio immobiliare**, dandone notizia alla COVIP in data 10/3/2005.

3) VENDITA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL FONDO

Il CdA del FONDO in ottemperanza a quanto indicato dalla Covip (comunicazione del 23/12/2004), avviò le **procedure per la dismissione dell'intero pacchetto degli immobili**, ivi compresi quelli ad uso commerciale, avvalendosi di società specializzate ("advisor") leaders sul mercato immobiliare alle quali fu affidato il compito di predisporre un progetto finalizzato a tale scopo, il tutto attraverso un' **asta pubblica internazionale competitiva**; pertanto nel corso del 2006 furono avviate e concluse le fasi operative della vendita degli immobili, in particolare:

- avvio della procedura di gara competitiva con la contestuale valorizzazione degli immobili,
- selezione dell'**'offerta irrevocabile e vincolante della Beni Stabili SpA di euro 1.106,0 mln.** (di cui euro 806,0 mln. per gli immobili commerciali di euro 300,0 mln. per quelli residenziali), contro un valore di bilancio al 31/12/2005 di euro 570,8 mln., realizzando così una plusvalenza di 535,2 mln. di euro (+93,5%), contabilizzata con effetto retroattivo al 31/12/2005.

Detta plusvalenza fu poi destinata ai pensionati ante '98 e agli attivi in servizio al momento della vendita, in proporzione al capitale individuale rilevato al 31/12/2005 con il criterio della **"par condicio creditorum"**, escludendo di fatto sia i dipendenti "cessati" dall'attività lavorativa tra il 2000 e il 2004 sia quelli posti in quiescenza negli anni 1998 e 1999, classificando tali maggiori ricavi come "rendimenti" e non come "plusvalenze" rivenienti dalla vendita del patrimonio immobiliare, **disattendendo quindi quanto stabilito dall'art. 27 dello Statuto del FONDO**, articolo inserito dalle Fonti Istitutive (Accordo Sindacale 16/12/1999) come risarcitorio per coloro che subirono i tagli degli "zainetti" necessari per risanare lo squilibrio finanziario-attuariale del FONDO stesso,

- **costituzione ad hoc della società "Immobiliare Fortezza Srl"** alla quale sono stati conferiti gli immobili in asta, previo aumento del capitale fino a complessivi 1.062 mln. di euro; l'atto di conferimento scontò l'imposta di registro in misura fissa, avendo il FONDO chiesto di avvalersi dell'agevolazione prevista dall'art.18, comma 5, D.Lgs. n.124/1993, **(4)**

(4) D.lgs.124/1993, art.18, comma 5

Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

- cessione del 100% della “Immobiliare Fortezza Srl” a “BS immobiliare

1 Srl”, controllata al 100% da “Sviluppi Immobiliari SpA”, a sua volta controllata al 100% da Beni Stabili SpA **(5)**; l’atto scontò l’imposta sui contratti di borsa e non le imposte di registro, ipotecari e catastali,

- ad operazione di vendita immobili conclusa, Beni Stabili SpA ha incorporato “Sviluppi Immobiliari SpA”.

Al termine di queste operazioni e quindi dopo aver venduto in toto il patrimonio immobiliare del FONDO e realizzato le plusvalenze, il CdA del FONDO deliberava di chiedere al Presidente del Tribunale di Milano la liquidazione del FONDO stesso e la nomina dei liquidatori.

Il Prefetto di Milano con decreto del 20/12/2006 dichiarava estinto il **“Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana”** (scioglimento e messa in liquidazione) per “accertata impossibilità sopravvenuta dell’originario scopo”.

Il Presidente del Tribunale di Milano, in data 27/12/2006 provvide alla **nomina del Collegio di tre liquidatori** (Elia, Beccherini e De Sarlo) i quali approvarono una prima relazione illustrativa dei criteri per il previsto piano di riparto presentata allo Stesso Presidente, Alla COVIP, alle Fonti Istitutive (Banca e OO.SS.), nonché alle Associazioni dei pensionati.

(5) *L’acquisto fu sostenuto attraverso un finanziamento di 725 mln. di euro assicurato da SanpaoloIMI e da Banca Antonveneta, mentre le risorse residue furono garantite da disponibilità liquide e linee di credito a disposizione del gruppo.*

4) CONTENZIOSO FISCALE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

In data 10/7/2009 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di RHO (MI) ha notificato un avviso di liquidazione per maggiori imposte a carico del FONDO con il quale si richiedeva il pagamento di maggiori imposte per complessivi euro 114.961.500,00, da pagarsi in solido con Beni Stabili SpA.

L'avviso riguardava l'attività di dismissione/vendita del patrimonio immobiliare del Fondo avvenuta il 13/7/2006 e contestava in particolare l'imposizione relativa ad alcuni atti compiuti dai rispettivi Consigli di Amministrazione fra maggio e luglio 2006.

Il FONDO informava dell'avviso di liquidazione le Fonti Istitutive e le Associazioni pensionati, specificando che non si trattava di una sanzione, ma di un diverso inquadramento sotto il profilo fiscale delle operazioni compiute allora dai Consigli di Amministrazione, anche previo parere di consulenti fiscali che ritenevano applicabili le agevolazioni previste per i Fondi pensione dall'art.18, comma 5, D. Lgs. 124/1993, (6) norma introdotta per favorire l'armonizzazione degli schemi di investimento.

Il FONDO riteneva infatti che tra questi schemi di investimento rientrasse l'alienazione del patrimonio immobiliare, in quanto anche la cessione costituiva una forma di gestione e l'art. 18 del citato D.Lgs. n.124/93 non poneva alcun limite in tal senso, secondo il parere tributario di Studi specializzati.

In altri termini il Fisco modificava la tassazione applicata agli atti compiuti nel contesto delle operazioni di liquidazione volte alla dismissione del patrimonio immobiliare ceduto a Beni Stabili SpA e richiedeva il pagamento in misura piena delle imposte di registro, catastale ed ipotecaria con i relativi interessi.

(6) D.lgs. n.124/1993, art.18, comma 5 “sono esenti da ogni onere fiscale le operazioni necessarie per l'adeguamento (delle risorse) ai modelli gestionali di cui all'art.6, comma 4 e 5”

Nell'avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate motivava:

"dall'esame delle descritte operazioni e della relativa documentazione nonché delle ulteriori informazioni acquisite dallo scrivente Ufficio, emerge che, di fatto il FONDO Pensioni Comit intendeva vendere al gruppo immobiliare Beni Stabili SpA il proprio patrimonio immobiliare e anziché effettuare la cessione diretta degli immobili stessi attraverso l'atto di compravendita, ha proceduto secondo le modalità sopra esposte (conferimento, ndr), integrando una vera e propria elusione nell'imposizione indiretta relativamente al comparto delle imposte di registro, ipotecarie e catastali".

In un successivo passo della notifica l'Agenzia delle Entrate aveva ulteriormente precisato:

" I'articolato delle operazioni poste in essere è finalizzato ad ottenere, in modo elusivo, un patologico e notevole risparmio delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a seguito di un effettivo trasferimento di un compendio immobiliare. L'attenta pianificazione fiscale si rinviene nel paragrafo 5.2 "Aspetti fiscali dell'operazione" della Relazione di stima... ".

In concreto, l'avviso di liquidazione si fondava sulla riqualificazione, effettuata ai sensi dell'art.20 del d.P.R. n.131/86 **(7)** dei diversi negozi giuridici in cui si è sostanziata l'operazione realizzata (costituzione di società, conferimento del patrimonio immobiliare, cessione della partecipazione azionaria) in una cessione diretta del patrimonio immobiliare dal FONDO a Beni Stabili SpA e, quindi, sul **disconoscimento dell'agevolazione fiscale applicata** (tassazione in misura fissa, come previsto dall'art.18 del D.Lgs. n.124/1993 per i fondi pensione) **all'atto di apporto degli immobili alla società conferitaria**, con conseguente applicazione delle imposte proporzionali ordinariamente dovute per la cessione degli immobili.

(7) art.20 del D.P.R. n.131/86 “L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

- ricorso Commissione Tributaria Provinciale di Milano

In data 12/8/2009, il FONDO ha presentato **ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano** contro l'avviso di liquidazione, così come analogamente ha fatto Beni Stabili S.p.A., ritenendo entrambi infondata la gravosa richiesta del Fisco, decurtazione economica questa (55 mln. di euro) che avrebbe impattato negativamente sul piano di riparto depositato dal FONDO presso il Tribunale di Milano.

Preliminarmente, il Presidente della Commissione Provinciale Tributaria di Milano aveva concesso una **sospensione dell'avviso di liquidazione** notificato dall'Agenzia delle Entrate in attesa della discussione nell'udienza fissata, nella quale veniva confermato la sospensione dell'esecuzione dell'avviso, previo però rilascio da parte dei ricorrenti di una unica garanzia fidejussoria per l'intero importo.

In data 11/2/2010 la Commissione Provinciale aveva depositato la sentenza di primo grado relativa al contenzioso in essere con l'Agenzia delle Entrate nella quale **respingeva i ricorsi del FONDO e della Beni Stabili Spa**, che, di conseguenza, hanno dovuto versare all'erario la somma di euro 58,2 mln. pro capite (per un totale di euro 116,4 mln. comprendente anche la maggiorazione degli interessi maturati), quota peraltro già garantita precedentemente da fideiussione bancaria; tale pagamento era stato eseguito immediatamente per evitare l'aggravio di pesanti sanzioni da ritardo, con riserva di chiedere restituzioni in caso di esito positivo del ricorso in appello.

Di conseguenza, il FONDO ha proceduto, in via di "massima" prudenza, ad accantonare nel "fondo rischi" del bilancio del 31/12/2009 il 100% della somma richiesta dal Fisco, ossia 116,4 mln. di euro.

- ricorso Commissione Tributaria Regionale di Milano

Nel corso del 2011, il FONDO, dopo un approfondito esame della sentenza negativa con i propri legali, ha **presentato ricorso in Appello**, sostenendo in sostanza che la stessa non aveva tenuto in considerazione, se non ignorato, l'attività svolta dal Fondo che si sostanziava nell'erogare prestazioni di previdenza complementare ai propri Partecipanti.

In data 16/12/2011 la Commissione Tributaria Regionale di Milano **accoglieva integralmente l'appello del FONDO**, provvedendo a restituire la somma di 58,2 mln. di euro ad entrambi i ricorrenti.

- ricorso Corte di Cassazione

La sentenza di appello favorevole è stata poi **impugnata dall'Avvocatura dello Stato per conto dell'Agenzia delle Entrate di Milano**, dinanzi alla Corte di Cassazione, costringendo i ricorrenti nell'aprile 2012 a presentare un controricorso per resistere alle pretese erariali e per vedere confermata la favorevole statuizione del giudice di secondo grado.

Con sentenza depositata il 18/12/2015 la **Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate**, e ha **cassato la sentenza di appello**, rinviando la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Milano dove il giudizio sarebbe stato sottoposto ad una nuova valutazione, in conformità ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione.

Nella sentenza pubblicata in data 18/12/2015, la Corte di Cassazione (8) così motivava:

"la sentenza impugnata esaurisce per intero la propria "ratio decidendi" nell'errata ricostruzione della disposizione di cui l'art.20 del d.D.R. 26 aprile 1986, n.131 della quale afferma un senso difforme da quello rilevabile dall'insegnamento di questa Corte, senza che nemmeno sia sottoposta al dovuto vaglio la fattispecie negoziale concretamente realizzata (e voluta) dalle parti, indagandone la possibile unitarietà".

E concludeva:

"tanto basta perché la sentenza stessa, in accoglimento della censura formulata con il primo motivo di ricorso, debba essere cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con assorbimento dei restanti motivi di ricorsi e di quelli formulati con i ricorsi incidentali".

Come prescritto dalla sentenza di Cassazione, i ricorrenti hanno depositato ricorso alla Commissione Lombarda nel quale venivano riproposte tutte le questioni oggetto della controversia fiscale per una nuova valutazione, con particolare riguardo alle motivazioni riguardanti l'applicazione delle aliquote fiscali "agevolate"; nel contempo, l'Ufficio impositore suspendeva in via amministrativa il termine di 60 giorni del pagamento dell'intero importo richiesto.

(8) Civile sentenza n.25484/2015 – Presidente: Merone Antonio, Relatore: Botta Raffaele – data pubblicazione 18/12/2015

- atto di conciliazione con l'Agenzia delle Entrate di Milano

I diversi tentativi esperiti dai ricorrenti per **chiudere il contenzioso** avverso la Commissione Tributaria Regionale Lombarda avviate nel corso del 2016 non furono soddisfacenti e pertanto si cercò di addivenire ad un **accordo conciliativo con l'Agenzia delle Entrate di Milano.**

La proposta conciliativa prevedeva che, a fronte un debito complessivo di 142 mln. di euro (formato da 110 mln. di imposte più 42 mln fra penalità e interessi per ritardato pagamento) veniva di fatto richiesto solamente la **somma di 110 mln. di euro**, quale quota in linea capitale riferita alle imposte originariamente richieste.

L'atto fu sottoscritto tra l'Agenzia delle Entrate di Milano, Beni Stabili SpA e il FONDO **in data 16/12/2016** e prevedeva un esborso in misura paritetica di 55 mln. di euro; la transazione con il Fisco fu autorizzata dalle Autorità di Vigilanza e fu illustrata dal FONDO in un incontro con le Fonti Istitutive.

L'accordo ha consentito di chiudere un contenzioso che avrebbe potuto prolungarsi per almeno altri 5 anni (sentenza della CTR e successivo ricorso alla Corte di Cassazione) e con un potenziale costo, in caso di soccombenza del FONDO, stimato all'epoca in circa 152 mln. di euro (110 mln. più interessi e penali).

La chiusura del contenzioso con il Fisco ha altresì permesso di **svincolare un consistente importo**, precedentemente accantonato in Bilancio; infatti, il Collegio dei Liquidatori ha proposto al Tribunale di Milano un nuovo piano di riparto, che fu autorizzato con provvedimento del 29/3/2017 e che prevedeva l'erogazione di oltre 63 mln. di euro agli aventi diritto.

5) VERTENZA GIUDIZIARIA con BENI STABILI SpA: LODO ARBITRALE e ricorsi legali

Chiuso il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate di Milano, il FONDO ha contestualmente avviato le opportune iniziative, ***in sede arbitrale***, nei confronti di Beni Stabili SpA, affinché fosse accertato a chi spettasse sopportare l'onere finale dell'intero pagamento a favore dell'Erario in forza del citato accordo conciliativo del 16 dicembre 2016.

In data 12/4/2017 il FONDO ha depositato presso la Camera arbitrale di Milano ***domanda di arbitrato nei confronti di Beni Stabili SpA*** per il rimborso dell'importo di euro 55 mln. di euro versato dallo stesso nell'ambito della transazione raggiunta nel dicembre 2016; lo stesso ha fatto Beni Stabili SpA, presentando domanda riconvenzionale di segno opposto.

In data 26.9.2018 ***il Collegio Arbitrale ha depositato il lodo (decisione)*** nel quale si respingevano sia la domanda del FONDO che quella riconvenzionale di Beni Stabili SpA e decidendo (a maggioranza, con la "dissenting opinion" di uno dei tre Arbitri) che ***l'onere finale del pagamento ricevuto dal Fisco doveva essere sopportato in via paritetica da entrambe le parti.***

La decisione di due dei tre Arbitri però è apparsa lacunosa e criticabile dall'arbitro nominato dal Fondo, tanto da spingerlo a scrivere, come detto, una ***"dissenting opinion"*** riguardante l'iter argomentativo e la soluzione adottata e a concludere che ***"il contratto preliminare di vendita, concluso tra Fondo e Beni Stabili SpA, prevedeva una regolamentazione degli oneri fiscali dell'operazione in base alla quale le domande del Fondo Pensioni avrebbero meritato di essere accolte e che quindi l'imposta avrebbe dovuto per intero essere posta a carico dell'acquirente".***

Dopo un confronto con i propri legali, il FONDO ha deciso di ***impugnare il lodo*** (ricorso presentato a fine 2018) ***avanti la Corte d'Appello di Milano***, motivando tale iniziativa con l'obiettivo di recuperare altre somme da mettere a disposizione della liquidazione, qualora il giudizio della Corte d'Appello avesse posto l'importo interamente a carico di Beni Stabili SpA; successivamente, anche Beni Stabili SpA. (nel frattempo, fusa per incorporazione in COVIVIO S.A.) si è costituita in giudizio, contestando l'impugnazione del lodo arbitrale proposta dal Fondo.

In data 5/3/2020 la Corte d'Appello di Milano ha depositato la sentenza nella quale veniva **accolta l'impugnazione del Lodo arbitrale, ritenuto nullo sotto diversi profili**; nel merito, concludeva che **l'onere finale del pagamento ricevuto dal Fisco doveva essere sopportato in via paritetica dal FONDO e COVIVIO S.A.**, restando quindi confermati i rispettivi esborsi di 55 mln. euro ciascuno, a suo tempo versati all'Erario.

La sentenza ha formato oggetto di approfondite valutazioni e considerazioni da parte del Collegio dei Liquidatori del FONDO per valutare eventuali **ragioni di impugnazione avanti la Corte di Cassazione**.

Sulla scorta del parere dei legali del FONDO, **i Liquidatori hanno notificato alla controparte il proprio ricorso dinanzi alla Suprema Corte**, chiedendo la cassazione della menzionata sentenza della Corte d'appello di Milano per ottenere il recupero di 55 milioni di euro e accessori, ritenendo tale iniziativa doverosa e improntata ad un criterio di gestione conservativa nell'interesse di tutti gli aventi diritto; anche COVIVIO S.A., con controricorso, ha chiesto il rigetto della domanda del FONDO e, a sua volta, il rimborso di pari importo.

A fine 2020, i Liquidatori hanno depositato il controricorso al ricorso incidentale di COVIVIO S.A. e, successivamente, ha depositato **l'istanza di trattazione prioritaria** presso la cancelleria generale (non essendo stata ancora assegnata ad una sezione).

6) CONCLUSIONI

L'esposizione dei fatti sopra illustrata pone una ***serie di interrogativi e di domande che riguardano gli atti e le decisioni adottate dagli Amministratori***, relativamente alla vendita del patrimonio immobiliare del FONDO, decisioni che hanno avuto, e tuttora hanno, conseguenze sulla liquidazione del FONDO stesso sia sulla tempistica sia sull'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da distribuire agli aventi diritto.

Preliminarmente, le OO.SS. e le Associazioni dei Pensionati hanno disapprovato la decisione di ricorrere alla Corte di Cassazione, iniziativa che ha impedito un immediato riparto dei 55 mln. di euro accantonati e, secondariamente, provocherà certamente un ulteriore ***allungamento dei termini per la chiusura della liquidazione***, con il rischio che una sentenza avversa della Corte di Cassazione possa far svanire tale somma, ***attribuendola alla controparte COVIVIO S.A.***, con conseguente danno dei creditori.

Più dettagliatamente e nel merito, gli ***Amministratori del FONDO*** sapevano che l'accordo sottoscritto dalle Fonti Istitutive nel 2004 era finalizzato a risolvere le criticità dell'Ente, dando corso con la ***massima tempestività alla sua liquidazione***, tanto da ufficializzare tale determinazione con apposita circolare (n.241 del 23/12/2004), e tuttavia ***non hanno deliberato di effettuare la cessione diretta a Beni Stabili SpA degli immobili attraverso un atto di compravendita***, in modo tale che tutte le imposte di registro, ipotecarie e catastali sarebbero state a carico dell'acquirente Beni Stabili SpA.

Al contrario, sono ricorsi ad ***una serie operazioni societarie*** - costituzione della società Immobiliare Fortezza Srl creata immediatamente dopo la citata asta internazionale, posta in essere per il trasferimento degli immobili a Beni Stabili SpA, iniziativa non solo non condivisa, ma fortemente avversata dalle OO.SS. e dalle Associazioni dei Pensionati.

E ancora, in considerazione della complessità delle norme fiscali vigenti sulla materia e, in particolare, ***sulla corretta interpretazione di quali disposizioni fiscali fossero da applicare all'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare***, oltre ai pareri di Studi legali Tributari, inspiegabilmente non hanno ricorso, come era invece d'obbligo, al ***"diritto di interpello del contribuente"*** direttamente all'Agenzia delle Entrate (art.11, comma 1, L.n.212 del 27/7/2000).

Gli Amministratori, al contrario e in modo incomprensibile, hanno ritenuto di seguire "tout court" le indicazioni e i pareri degli Studi Legali e Tributari consultati, con una **serie di atti che l'agenzia delle Entrate** - come già riportato in questo documento - **ha giudicato:** "un articolato di operazioni finalizzato ad ottenere, in modo elusivo, un patologico e notevole risparmio di imposte..." (avviso di liquidazione, Agenzia delle Entrate di RHO (MI), notificato in data 10/7/2009).

Tutto quanto precede porta all'amara conclusione che, se gli Amministratori si fossero attenuti alle disposizioni statutarie di legge, sicuramente **la liquidazione del FONDO avrebbe avuto un esito positivo, diverso e più soddisfacente sia in termini di maggiori risorse finanziarie da distribuire sia in termini di tempestività**, evitando, al contempo, cause e ricorsi tuttora in essere, attivati dai ricorrenti partecipanti al FONDO, a diverso titolo.

Ma ormai il danno è fatto: il ricorso in Corte di Cassazione seguirà il proprio iter procedurale, con **la speranza di poter ottenere un positivo e soddisfacente esito**, ricordando che la liquidazione del FONDO **perdura dal 2006, ben 14 anni!** e questo ultimo ricorso allungherà ulteriormente i tempi, **allontanando sempre di più la chiusura definitiva di questa annosa controversia** nella quale ci sono ancora **coinvolte circa 20.000 famiglie di partecipanti al FONDO**, a cui si stanno aggiungendo gli eredi, sempre più numerosi, che attendono di vedere riconosciute le loro spettanze.

(9) "diritto di interpello del contribuente", art.11, comma 1, Ln.212 del 27/7/2000:

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

UNISIN Falcri Silcea Sinfub di Intesa Sanpaolo in tutti questi anni ha sempre seguito con attenzione gli sviluppi della vicenda, in particolare la fase della liquidazione del FONDO, dedicando un costante impegno nella tutela dei diritti e degli interessi degli iscritti all'ENTE, attraverso un'azione assidua di informazione e di aggiornamento nei confronti dei nostri iscritti attivi e pensionati, impegno che continueremo ad assicurare fino alla definitiva liquidazione del FONDO.

CONTATTI

Per ulteriori informazioni e/o approfondimenti sui contenuti di questo documento si prega contattare:

MARIO BERIOZZA cell.: 3336852731

mail: mario.beriozza@virgilio.it

7) GLOSSARIO

riserva pensionati – ammontare degli impegni presenti e futuri nei confronti dei pensionati attualizzati al tasso tecnico finanziario del 5,50%

iscritti – tutti gli iscritti al Fondo (attivi, esodati e pensionati)

attivi – partecipanti dipendenti della ex BCI che contribuiscono al Fondo

vecchi iscritti – attivi iscritti prima del 28/4/1993

nuovi iscritti – attivi iscritti dopo il 28/4/1993

aderenti – vecchi iscritti che hanno aderito all' Accordo sindacale 16/11/1999 e alla riforma del Fondo

non aderenti – vecchi iscritti che non hanno aderito alla riforma

usciti – attivi cessati (sia aderenti che non aderenti)

differiti – usciti entro il 31/12/1999 che non hanno richiesto la liquidazione o il trasferimento della propria posizione individuale per rimanere in attesa di raggiungere i requisiti per il pensionamento

gestione vecchi iscritti – gestisce le risorse necessarie alla erogazione dei trattamenti pensionistici presenti e futuri (riserva dei pensionati) degli iscritti anteriormente al 28/4/1993 cessati dal servizio entro il 31/12/1999

gestione ordinaria – gestisce i contributi dal l'1/1/1998 relativi ai vecchi iscritti aderenti all'accordo del 16/12/1999 insieme ai contributi relativi ai nuovi iscritti dal 28/4/1993

esodati - usciti dalla Banca a seguito di licenziamenti collettivi che, non avendo ancora maturato i requisiti pensionistici INPS, hanno ricevuto dal Fondo Pensioni Comit una prestazione previdenziale in forma capitale

ceduti - trasferiti ad altri istituti di credito per effetto di cessione di sportelli la cui posizione maturata presso il Fondo è stata volturata ad altro fondo di previdenza complementare

zainettati - usciti dalla Banca per pensionamento, dimissioni o licenziamento a partire dall' anno 2000 con i requisiti pensionistici AGO e che hanno scelto di ricevere dal Fondo la liquidazione in capitale delle loro spettanze previdenziali

pensionati 98/99 (detti anche 'ragazzi 98/99') - usciti dalla Banca negli anni 1998 e 1999 con i requisiti pensionistici AGO e titolari di pensione erogata dal Fondo, ridotta del 25,70% rispetto alle pregresse pensioni (ante 1998).

7) DOCUMENTAZIONE

- STATUTI del FONDO Pensioni Comit, diverse versioni, ultimo 2004
- BILANCI del FONDO Pensioni Comit, anni diversi
- Accordo Fonti Istitutive 16/12/1999
- Accordo Fonti Istitutive 10/12/2004
- Integrazione Accordo Fonti Istitutive 22/2/2005
- FONDO Pensioni Comit, circolari e documentazione, anni diversi
- Associazioni Pensionati Comit, comunicati e documentazione, anni diversi
- Agenzia delle Entrate, avviso liquidazione 10/7/2009
- Ricorso Commissione Tributaria Provinciale Milano e sentenza, 2009, 2010
- Ricorso Commissione Tributaria Regionale Milano e sentenza, 2011
- Corte di Cassazione, sentenza 18/12/2015
- Atto di conciliazione con l'Agenzia delle Entrate di Milano, 16/12/2016
- Lodo Arbitrale, 2018
- Corte di Appello Milano, 2020
- Corte di Cassazione, ricorso 2020
- Corte di Cassazione, istanza di trattazione prioritaria, 2021